

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 5 – Articolo 9 e relative proposte emendative)	18
Missioni vavevoli nella seduta del 10 novembre 2004	3	(Sezione 6 – Articolo 10 e relative proposte emendative)	20
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 7 – Articolo 11 e relative proposte emendative)	22
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ...	4	(Sezione 8 – Articolo 12 e relative proposte emendative)	23
Documento ministeriale (Trasmissione)	4	(Sezione 9 – Articolo 13 e relative proposte emendative)	25
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 10 – Articolo 14 e relative proposte emendative)	30
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5		
Disegno di legge n. 5310-bis	6	Disegno di legge di conversione S. 3107 (Approvato dal Senato) n. 5369	41
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	6	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	41
(Sezione 2 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	6	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato)	43
(Sezione 3 – Articolo 4 e relative proposte emendative)	9	(Sezione 3 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	47
(Sezione 4 – Articolo 5 e relative proposte emendative)	14		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 10 novembre 2004.**

Airaghi, Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Bellillo, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buemi, Buontempo, Buttiglione, Carboni, Cè, Cialente, Cicu, Cima, Cola, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mormino, Moroni, Mussi, Pacini, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pisapia, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiaco, Ranieli, Rivolta, Rizzi, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Spini, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Airaghi, Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Bellillo, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buemi, Buttiglione, Carboni, Cè, Cialente, Cicu, Cima, Cola, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mormino, Moroni, Mussi, Pacini, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pisapia, Pisci-

tello, Pistone, Possa, Prestigiaco, Rivolta, Rizzi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Spini, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 novembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERROTTA: « Istituzione di una casa da gioco in tutte le regioni » (5407);

GIACOMO VENTURA: « Modifica all'articolo 648-*bis* del codice penale, in materia di riciclaggio » (5408);

GIACOMO VENTURA ed altri: « Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Gela » (5409).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PERROTTA: « Istituzione della Giornata contro il terrorismo » (5364).

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003 » (5336) *Parere delle Commissioni I, V, VII e X.*

XIII Commissione (Agricoltura):

PERROTTA ed altri: « Disposizioni per il recupero, il ripristino e la salvaguardia dei limoneti della costiera sorrentino-amalfitana » (5349) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):

CENTO ed altri: « Piano decennale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane » (5285) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione regionale di controllo per la Calabria – con lettere in data 21 e 27 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le deliberazioni e le relative relazioni, emesse dalla Sezione stessa nelle adunanze del 17 luglio 2002 e del 2 luglio 2004, concernenti, rispettivamente, la prima e la seconda relazione sull'inquinamento delle coste e gestione degli impianti di depurazione nei comuni costieri della fascia tirrenica compresi nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 5 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENEL S.p.A., per gli esercizi 2002 e 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 275).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 21, 22, 28 ottobre 2004 e del 5 novembre 2004, ha trasmesso cinque note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: ASCIERTO n. 9/51371/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 22 luglio 2004, concernente l'alienazione dei beni immobili della Difesa, SASSO ed altri n. 9/5137/25 e FRANCI n. 9/5137/33, accolti come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta, concernenti, rispettivamente, interventi finanziari necessari per la riforma della scuola e misure finanziarie in materia di agricoltura e pesca; REALACCI ed altri n. 9/4653/18, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 febbraio 2004, concernente interventi a favore del trasporto pubblico locale e ASCIERTO n. 9/3524/46, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 febbraio 2003, concernente l'alienazione dei beni immobili della Difesa.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 9 novembre 2004, a pagina 10, prima colonna, trentaseiesima riga, sostituire il numero: « XII », con: « XIII ».

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2005) (5310-BIS)**

(A.C. 5310-bis – Sezione 1)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

NULLA OSTA

sugli emendamenti 2.600 della Commissione, 6.600 della Commissione e relativi subemendamenti, 15.38 Liotta, 22.600 del Governo e relativi subemendamenti, 27.600 del Governo e relativi subemendamenti, 26.16 Alberto Giorgetti e 27.601 del Governo presentati al disegno di legge finanziaria 2005, C. 5310-*bis* e ulteriori rispetto a quelli contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5310-bis – Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

TITOLO I

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO**

ART. 1.

*(Risultati differenziali del bilancio
dello Stato)*

1. Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta deter-

minato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 5.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2005.

2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l'anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare

prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

*(Risultati differenziali
del bilancio dello Stato).*

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50.000 milioni con le seguenti: 48.780 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 245.000 milioni con le seguenti: 243.780 milioni;

al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: 41.000 milioni con le seguenti: 39.844 milioni;

sostituire le parole: 24.500 milioni con le seguenti: 23.318 milioni;

sostituire le parole: 235.000 milioni con le seguenti: 233.844 milioni;

sostituire le parole: 210.000 milioni con le seguenti: 208.818 milioni.

all'articolo 37, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2005: - 500;

2006: - 1.000;

2007: - 2.000.

voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2005: - 743.700;

2006: - 748.900;

2007: - 751.900.

voce: Ministero degli affari esteri:

2005: - 166.856;

2006: - 189.681;

2007: - 196.095.

voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2005: - 450;

2006: - 434;

2007: - 9.434.

voce: Ministero dell'interno:

2005: - 208.500;

2006: - 113.000;

2007: - 120.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2005: - 1.493;

2006: - 6.693;

2007: - 6.693.

voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2005: — 750.

voce: Ministero della difesa:

2005: — 417;

2006: — 417;

2007: — 417.

voce: Ministero delle politiche agricole e forestali:

2005: — 21.800;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2005: — 1.303;

2006: — 803;

2007: — 65.

voce: Ministero della salute:

2005: — 75.138;

2006: — 75.529;

2007: — 75.529.

1. 2. (ex 1. 1.) Boccia, Lettieri, Squeglia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50.000 milioni con le seguenti: 49.350 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 245.000 milioni con le seguenti: 244.350 milioni;

al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: 41.000 milioni con le seguenti: 40.527 milioni;

sostituire le parole: 24.500 milioni con le seguenti: 24.197 milioni;

sostituire le parole: 235.000 milioni con le seguenti: 234.527 milioni;

sostituire le parole: 210.000 milioni con le seguenti: 209.697 milioni.

all'articolo 37, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2005: — 555.000;

2006: — 418.000;

2007: — 248.000.

voce: Ministero della giustizia:

2005: — 10.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2005: — 25.000;

2006: — 25.000;

2007: — 25.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2005: — 10.000;

2006:- 10.000;

2007: — 10.000.

voce: Ministero della salute:

2005: — 50.000.

1. 4. (ex 1. 3.) Boccia, Lettieri, Squeglia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50.000 milioni con le seguenti: 49.683 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 245.000 milioni con le seguenti: 244.683 milioni;

al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: 41.000 milioni con le seguenti: 40.759 milioni;

sostituire le parole: 24.500 milioni
con le seguenti: 24.240 milioni;

sostituire le parole: 235.000 milioni
con le seguenti: 234.759 milioni;

sostituire le parole: 210.000 milioni
con le seguenti: 209.740 milioni.

all'articolo 37, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2005: — 500;

2006: — 1.000;

2007: — 2.000.

voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2005: — 7.000;

2006: — 15.000;

2007: — 18.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2005: — 75.000;

2006: — 75.000;

2007: — 75.000.

voce: Ministero dell'interno:

2005: — 200.000;

2006: — 110.000;

2007: — 120.000.

voce: Ministero delle politiche agricole e forestali:

2005: — 10.527;

2006: — 15.158;

2007: — 20.000.

voce: Ministero della salute:

2005: — 25.000;

2006: — 25.000;

2007: — 25.000.

1. 3. (ex 1. 2.) Boccia, Lettieri, Squeglia.

(A.C. 5310-bis — Sezione 3)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

(Limitazione ai pagamenti)

1. Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, per i settori di intervento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:

a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)* per complessivi 1.850 milioni di euro;

b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive, 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera *a)*;

c) interventi della legge obiettivo finanziati dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera *a)*.

2. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.

3. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 1, pari a

7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'intero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell'obiettivo 1, prevista dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i predetti limiti settoriali possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Limitazione ai pagamenti).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: Fermo restando fino a: 21 giugno 1999,

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — *(Tobin tax).* — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 2.060 milioni di euro per l'anno 2005, in 950 milioni di euro per l'anno 2006 e 850 milioni di euro per l'anno 2007 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le mag-

giori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui ai successivi commi.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

3. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

4. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2005, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione.

4. 1. (ex 4. 5.) Burtone, Enzo Bianco, Piscitello, Cardinale, Zanella, Squeglia, Lettieri, Grandi, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: 6.550 milioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: 10.000 milioni di euro;

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un pe-

riodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.;

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

4. 2. (ex 4. 3.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

all'articolo 29, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 600 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio delle Nazioni unite nell'ambito di operazione di *Peace keeping*.

all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:

38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — (*Adeguamento aliquote rendite finanziarie*). — 1. Agli oneri deri-

vanti dall'attuazione della presente legge, salvo quando non sia previsto diversamente, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. All'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, il punto 2) è abrogato.

ART. 37-ter. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. 4. (ex 4. 12. e 4.13) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). — 1. È

istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

4. 5. (ex 4. 8.) Realacci, Verneti, Squeglia, Lettieri.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. 3. (ex 4. 14.) Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi, Ventura, Ruzzante.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

* **4. 6.** (ex 4. 7.) Iannuzzi, Squeglia, Lettieri, Banti, Frigato.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

* **4. 7.** (ex 4. 10.) Buemi, Intini, Villetti, Boselli, Grotto, Pappaterra, Di Gioia.

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

4. 8. (ex 4. 11.) Benvenuto.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

4. 9. (ex 4. 4.) Burtone, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pagamenti relativi ai settori di intervento di cui alle lettere a) e b) per i diritti acquisiti dalle imprese precedentemente al 1° gennaio 2005.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. 10. (ex 4. 9.) Verneti, Squeglia, Lettieri, Frigato, Lulli, Pistone.

(A.C. 5310-bis – Sezione 4)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 5.***(Disposizioni sulla tesoreria).*

1. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, le società Poste Italiane Spa e Ferrovie Spa, i conti intestati all'Unione europea e quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i conti istituiti nell'anno precedente quello di riferimento, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento.

2. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle am-

ministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 5.***(Disposizioni sulla tesoreria).**Sopprimerlo.**Conseguentemente:**All'articolo 29, sopprimere il comma 6;**All'articolo 37, comma 1, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;**Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. – 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

5. 1. (ex 5. 4.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *aggiungere le seguenti:* gli enti del sistema camerale.

*** 5. 2.** (ex * 5. 6.) Peretti, Liotta, Romano.

Al comma 1, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *aggiungere le seguenti:* gli enti del sistema camerale.

*** 5. 3.** (ex * 5. 8.) Angelino Alfano.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 per cento *con le seguenti:* 7 per cento.

Conseguentemente:

All'articolo 29, sopprimere il comma 6;

All'articolo 37, comma 1, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti: ART. 37-bis. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

ART. 37-ter — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 37-quater — 1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

ART. 37-*quinquies* — 1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-*sexies* — 1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

ART. 37-*septies*. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto o di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-*octies*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

5. 4. (ex 5. 3.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione dell'ipotesi di insufficienza della disponibilità necessaria esclusivamente per il pagamento delle re-

tribuzioni dei dipendenti in organico alla data del 31 dicembre 2004.

* **5. 5.** (ex 5. 9.) Michele Ventura, Agostini, Mazzuca Poggiolini, Cordoni, Bellini, Diana, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Sciacca, Trupia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione dell'ipotesi di insufficienza della disponibilità necessaria esclusivamente per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti in organico alla data del 31 dicembre 2004.

* **5. 6.** (ex * 5. 1. e *5. 7.) Mazzuca Poggiolini.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Consequentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37 — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

5. 7. (ex 5. 2.) Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis* (*Patto di stabilità per i Comuni*). — 1. Al fine della tutela dell'unità economica della Repubblica i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti concorrono, in armonia con i principi recati dall'articolo 2, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, il patto di stabilità viene applicato in modo flessibile ai comuni in base al rispettivo grado di efficienza. L'efficienza viene valutata sulla base dei seguenti parametri fondamentali:

a) l'autonomia finanziaria data dal rapporto fra entrate proprie ed entrate totali;

b) la spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente;

c) la percentuale della spesa per interessi in rapporto alle entrate correnti.

3. Sulla base dei rispettivi dati di bilancio dell'ultimo rendiconto approvato i comuni vengono classificati in:

a) comuni molto virtuosi;

b) comuni virtuosi;

c) comuni poco virtuosi.

4. Per l'anno 2005 e gli anni successivi i comuni molto virtuosi non hanno alcun vincolo, quelli virtuosi possono assumere personale solo a tempo determinato, non possono assumere nuovi mutui e devono ridurre del 10 per cento rispetto al 2003 le spese di rappresentanza, per le missioni all'estero, per le relazioni pubbliche e i convegni e per la spesa di studi ed incarichi di consulenza a soggetti esterni, esclusi gli incarichi ai sensi della legge 11 febbraio, n. 109. I comuni poco virtuosi sono soggetti al divieto di assumere personale e al divieto di assumere mutui e devono ridurre del 10 per cento rispetto al 2003 la spesa per l'acquisto dei beni, per la prestazione di servizio e nell'erogazione dei trasferimenti e contributi.

5. Sono considerati molto virtuosi i comuni che rispettano i seguenti parametri, calcolati con riferimento ai titoli di entrata e di spesa di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 6 dell'articolo 165 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) volume complessivo delle entrate proprie desumibili dai titoli I e III dell'entrata, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti di cui ai titoli I, II e III dell'entrata, superiore al 41 per cento per i comuni da 5.000 a 59.999 abitanti, al 43 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, al 38 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti. Dai valori complessivi delle entrate proprie totali sono escluse le entrate della

TARSU, mentre le entrate derivanti dalla compartecipazione IRPEF vanno calcolate nel titolo II;

b) volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio rapportate al volume complessivo sulle spese correnti desumibili dal titolo I della spesa, inferiore al 34 per cento per i comuni da 5.000 ai 59.999 abitanti, al 30 per cento per i comuni da 60.000 ai 250.000 abitanti, al 32 per cento per i comuni superiori ai 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi inferiore al 6 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III dell'entrata.

6. Sono considerati poco virtuosi i comuni che hanno i seguenti dati di bilancio:

a) volume complessivo delle entrate proprie desumibili dai titoli I e III dell'entrata, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, titolo I, II e III dell'entrata, inferiore al 38 per cento per i comuni da 5.000 a 59.999 abitanti, al 40 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, al 35 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti. Dal valore complessivo delle entrate proprie totali sono escluse le entrate della TARSU, mentre le entrate derivanti dalla compartecipazione IRPEF vanno calcolate nel titolo II;

b) volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio rapportate al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I della spesa, superiore al 43 per cento per i comuni da 5.000 ai 59.999 abitanti, al 38 per cento per i comuni da 60.000 ai 250.000 abitanti, al 41 per cento per i comuni superiori ai 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi superiore al 10 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III dell'entrata.

Sono considerati virtuosi i comuni che hanno valori intermedi tra i parametri previsti per gli enti molto virtuosi e gli enti poco virtuosi. Anche un solo parametro della categoria non rispettato fa classificare il comune nella categoria successiva.

7. I revisori dei conti certificano, con proprio provvedimento la classificazione del comune. La certificazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Sezione regionale della Corte dei Conti entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2005.

Conseguentemente, all'articolo 6 sopprimere, ovunque ricorra, la parola: Comuni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

5. 01. (ex 6. 05.) Stradiotto, Lettieri, Squeglia.

(A.C. 5310-bis — Sezione 5)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

CAPO II

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI OPERAZIONI FINANZIARIE**

ART. 9.

(Aperture di credito).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari »;

b) all'articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

« a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;

b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al primo luglio seguente o al primo gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al primo luglio dello stesso anno »;

c) dopo l'articolo 205 è inserito il seguente:

« ART. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) — 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.

3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata.

4. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.

5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal primo gennaio o dal primo luglio successivi alla data dell'erogazione;

c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da

emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera f) del comma 5 »;

d) all'articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso ».

2. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di accentrimento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. All'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: « e contrarre mutui » e le parole: « o dell'accensione ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI OPERAZIONI FINANZIARIE

ART. 9.

(Aperture di credito).

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 205-bis, comma 5, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.

2. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.06 per cento delle somme trasferite.

9. 1. (ex 9. 2.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel rispetto delle norme sull'indebitamento degli enti locali, le somme derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per il finanziamento o il cofinanziamento degli incentivi in favore dell'autoimpiego di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185, destinati ai giovani residenti nel territorio dell'ente locale richiedente, secondo le modalità e le procedure ivi previste. Con apposite convenzioni tra ente

locale, o associazione di enti locali, e Sviluppo Italia S.p.a., sono concordate le attività di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 185 del 2000, in materia di selezione ed assistenza tecnica dei progetti, nonché eventualmente di riparto degli oneri.

9. 2. (ex 9. 1.) Carlucci, Lazzari, Leccisi, Licastro, Antonio Barbieri, Dell'Anna.

(A.C. 5310-bis — Sezione 6)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Rinegoziazione mutui).

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorché il tasso *swap* con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.

2. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dai commi 1 e 2 l'ente pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 1, all'amministrazione statale interessata, la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso.

4. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento dell'emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa una operazione di *swap* per l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Rinegoziazione mutui).

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: , le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;
2006: — 20.000;
2007: — 20.000.

10. 1. (ex 10. 3.) Zeller, Detomas, Brugger, Widmann.

Al comma 1, sopprimere le parole: , le province autonome di Trento e di Bolzano.

* **10. 2.** (ex 10. 1.) Olivieri.

Al comma 1, sopprimere le parole: , le province autonome di Trento e di Bolzano.

* **10. 3.** (ex 10. 6.) Damiani, Maran, Rosato.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: un punto con le seguenti: 0,50 di punto.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

10. 4. (ex 10. 2.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: I benefici derivanti dalle operazioni di rinegoziazione, al netto delle spese sostenute, sono ripartiti in misura eguale tra lo Stato e l'ente pubblico interessato.

10. 5. (10. 5.) Maran, Damiani, Rosato.

(A.C. 5310-bis – Sezione 7)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 11.

(Contabilizzazione debito e gestione di attivi finanziari).

1. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate

per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne dà notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell'operazione.

3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 11.

(Contabilizzazione debito e gestione di attivi finanziari).

Al comma 1, sopprimere le parole: , dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

11. 1. (ex 11. 3.) Zeller, Detomas, Collè, Brugger, Widmann.

Al comma 1, sopprimere le parole: , dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

* **11. 2.** (ex 11. 1.) Olivieri, Boato.

Al comma 1, sopprimere le parole: , dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

* **11. 3.** (ex 11. 6.) Maran, Damiani, Rosato.

Al comma 1, dopo le parole: del bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: , compresi i mutui attivati e da attivare per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;

2006: — 10.000;

2007: — 10.000.

** **11. 4** (ex 11. 4.) Sedioli, Rava, Preda, Franci, Borrelli, Rossiello, Oliverio, Bielli.

Al comma 1, dopo le parole: del bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: , compresi i mutui attivati e da attivare per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finan-

ziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;

2006: — 10.000;

2007: — 10.000.

** **11. 5.** (ex 11. 2.) Misuraca.

Al comma 1, dopo le parole: del bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: , compresi i mutui attivati e da attivare per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

11. 6. (ex 11. 4.) Sedioli, Rava, Preda, Franci, Borrelli, Rossiello, Oliverio, Bielli.

(A.C. 5310-bis — Sezione 8)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Superamento della tesoreria unica e altre disposizioni finanziarie).

1. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università nei quali durante l'anno 2005, i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesoriери degli enti. L'individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesoriери, al sistema infor-

mativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo dell'indebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.

2. L'articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 213 (*Gestione informatizzata del servizio di tesoreria*) – 1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.

2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria ».

3. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione della attività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all'estero.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Superamento della tesoreria unica e altre disposizioni finanziarie).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministro dell'economia fino a: e della ricerca, con le seguenti: la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

12. 1. (ex 12. 1.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fino a: tre università con le seguenti:; il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Unioncamere, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni, tre università e tre camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

*** 12. 2.** (ex * 12. 3.) Didonè, Polledri, Sergio Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fino a: tre università con le seguenti:; il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Unioncamere, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni, tre università e tre camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

*** 12. 3.** (ex * 12. 7.) Peretti, Liotta, Romano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *fino a:* tre università *con le seguenti:*, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Unioncamere, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni, tre università e tre camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

* **12. 4.** (ex * 12. 10.) Angelino Alfano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e tre università *con le seguenti:*, tre università e due enti pubblici di ricerca.

12. 5. (ex 12. 2.) Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Pasetto, Ruggeri, Rosato, Squeglia, Lettieri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: tramite i loro tesoreri *fino alla fine del comma, con le seguenti:* anche tramite i propri tesoreri sulla base di specifici accordi nell'ambito della convenzione di tesoreria, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIO-PE) istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Nella previsione dei suddetti accordi con i tesoreri si terrà conto dell'eventuale utilizzo di ordinativi informativi.

12. 6. (ex 12. 9.) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. — 1. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi di personale addetto all'attività produttiva devono do-

tarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte, ovvero verificate ed approvate dall'ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell'avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l'adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure di organizzazione e funzionamento. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12. 01. (ex 12. 01.) Antonio Leone.

(Approvato)

(A.C. 5310-bis – Sezione 9)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

(Disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturali).

1. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all'agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale — interventi indennizzatori, viene ridotta di 50 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale — incentivi assicurativi.

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale — interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria ».

3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di euro 50 milioni, di cui euro 5 milioni da destinare preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.

4. Per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per il 2005 di 50 milioni di euro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturali).

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A partire dal 1° gennaio 2005 i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente articolo.

13. 1. (ex 13. 4.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, sostituire le parole da: e il corrispondente fino alla fine del comma con le seguenti: . Il corrispondente importo è destinato:

a) nella misura di 45 milioni di euro agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale — incentivi assicurativi;

b) nella misura di 5 milioni di euro agli interventi per lo sviluppo e l'attività dei fondi rischi di mutualità previsti dall'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di regolamentare i fondi rischi di mutualità di cui al comma 1, lettera b), il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto da adottarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei fondi stessi.

* **13. 2.** (ex 13. 19. e 13. 25) Preda, Rava, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Oliverio, Cazzaro, Lulli, Quartiani.

Al comma 1, sostituire le parole da: e il corrispondente fino alla fine del comma con le seguenti: . Il corrispondente importo è destinato:

a) nella misura di 45 milioni di euro agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi;

b) nella misura di 5 milioni di euro agli interventi per lo sviluppo e l'attività dei fondi rischi di mutualità previsti dall'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di regolamentare i fondi rischi di mutualità di cui al comma 1, lettera b), il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto da adottarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei fondi stessi.

* **13. 3.** (ex 13. 12.) Marcora, Ruggieri, Potenza, Squeglia, Lettieri, Banti.

Al comma 1, sostituire le parole da: e il corrispondente fino alla fine del comma, con le seguenti: . Il corrispondente importo è destinato:

a) nella misura di 45 milioni di euro agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi;

b) nella misura di 5 milioni di euro agli interventi per lo sviluppo e l'attività dei fondi rischi di mutualità previsti dall'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di regolamentare i fondi rischi di mutualità di cui al comma 1, lettera b), il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto da adottarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei fondi stessi.

* **13. 4.** (ex 13. 28.) Peretti, Liotta, Romano.

Al comma 1, sostituire le parole da: e il corrispondente fino alla fine del comma, con le seguenti: . Il corrispondente importo è destinato:

a) nella misura di 45 milioni di euro agli interventi agevolativi per la stipula di

contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale — incentivi assicurativi;

b) nella misura di 5 milioni di euro agli interventi per lo sviluppo e l'attività dei fondi rischi di mutualità previsti dall'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di regolamentare i fondi rischi di mutualità di cui al comma 1, lettera b), il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto da adottarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei fondi stessi.

* **13. 5.** (ex 13. 23.) Villetti, Intini, Boselli, Grotto, Pappaterra, Di Gioia, Buemi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché ai fondi mutualistici di cui all'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

13. 6. (ex 13. 26.) Peretti, Liotta, Romano.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Non potranno essere oggetto di interventi agevolativi i contratti assicurativi collegati a polizze integrative a copertura delle soglie di danno previste in conformità con quanto previsto dal punto 11.5 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore agricolo, di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

13. 7. (ex 13. 2.) Alberto Giorgetti, Cannelli, Amoruso, Patarino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata, per le quali non risulta attiva alcuna forma di garanzia assicurativa, gli interventi compensativi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono stabiliti in misura gradualmente ridotta di un terzo per ciascun anno, entro il limite massimo di spesa pari a 30.000 euro per il 2005 e a 15.000 euro per il 2006.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Art. 70, comma 2, Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 30.000;

2006: — 15.000.

13. 8. (ex 13. 30.) Rava, Rossiello, Oliverio, Nicola Rossi, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Finocchiaro, Lumia, Burtone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 4-*nonies* sono aggiunti i seguenti:

« 4-*nonies.1.* Alle aziende agricole ubicate nelle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica è concesso un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sostituzione degli impianti di irrigazione attualmente in esercizio con impianti realizzati con tecnologie innovative a basso consumo idrico.

4-*nonies.2.* Le modalità e i parametri tecnici per la concessione del contributo di cui al precedente comma sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Con-

ferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;
2006: — 20.000;
2007: — 20.000.

13. 10. (ex 13. 29.) Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Mazzuca, Realacci, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata, per le quali non risulta attiva alcuna forma di garanzia assicurativa, gli interventi compensativi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono stabiliti in misura gradualmente ridotta di un terzo per ciascun anno. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2005 e a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria.

13. 9. (ex 13. 32.) Rava, Rossiello, Oliverio, Nicola Rossi, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Finocchiaro, Lumia, Burtone.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — (Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura) — 1. I sostegni di cui all'articolo 66 della legge 27

dicembre 2002, n. 289 sono estesi, nell'ambito dei fondi già stanziati, al settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. I contributi, già stanziati, per gli investimenti in agricoltura, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successivamente modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.

3. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: « e successive modificazioni », sono inserite le seguenti: « e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti ».

13. 01. (ex 13. 01. parte ammissibile) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — (Disposizioni per fronteggiare gravi crisi di mercato nel settore ortofrutticolo) — 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a dichiarare lo stato di grave crisi di mercato per i prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, per i quali il prezzo medio unitario alla produzione praticato nei sei mesi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello dell'anno precedente.

2. A favore degli imprenditori agricoli, singoli ed associati, le cui produzioni risultano colpite dalla grave crisi di mercato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Il contributo in conto capitale di cui alla lettera a) del comma 2 del suddetto articolo 5 è determinato nella misura dell'80 per cento e la percentuale dell'esonero parziale del pagamento dei

contributi di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004 è fissata nella misura del 50 per cento.

13. 02. (ex 13. 02.) Rava, Marcora, Rosiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza, Finocchiaro, Lumia, Nicola Rossi.

(A.C. 5310-bis - Sezione 10)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO III

**INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

ART. 14.

(Oneri contrattuali).

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 56 milioni di euro.

2. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 22 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di

cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per il personale dipendente dalle amministrazioni diverse da quelle statali trova applicazione l'articolo 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. In aggiunta a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4, con successivo provvedimento potranno essere riconosciuti ulteriori incrementi ove siano individuate, contestualmente, le corrispondenti misure di contenimento dei fattori incrementali della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni.

5-bis. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO III

**INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

ART. 14.

(Oneri contrattuali).

Al comma 1, sostituire le parole: 56 milioni di euro con le seguenti: euro 2.477.348.066,30.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Il numero 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.

14. 1. (ex 14. 37.) Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Montecucullo, Widmann, Zanella, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia, Lettieri.

Al comma 1, sostituire le parole: 56 milioni di euro con le seguenti: euro 2.477.348.066,30.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Emersione di attività detenute all'estero). — 1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da

soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2005, 2006 e 2007.

4. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola « riservata » è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da « senza indicazione » a « riservata » sono sostituite dalle seguenti: « indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate ».

5. L'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.

6. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da « relativamente » a « precedente ».

14. 2. (ex 14. 38.) Guerzoni, Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Montecucullo, Zanella, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Al comma 1, sostituire la parole: 56 milioni *con le seguenti:* 150 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

14. 3. (ex 14. 21.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, sostituire le parole: 56 milioni *con le seguenti:* 120 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

14. 4. (ex 14. 45.) Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scania.

Al comma 1, sostituire le parole: 56 milioni *con le seguenti:* 28 milioni.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 22 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro *con le seguenti:* 11 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro;

al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , nel limite massimo di 32 milioni di euro.

14. 5. (ex 14. 31.) Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , di cui 17 milioni di euro per l'anno 2005, da destinare alla separata area contrattuale della vicedirigenza di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. 6. (ex 14. 53.) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse finanziarie aggiuntive da destinare all'istituzione dell'apposita area contrattuale della vicedirigenza, prevista dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, anche al fine di garantire la funzionalità delle Amministrazioni dello Stato, sono determinate in 89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Tali somme sono comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e delle imposte regionali sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 89.000;

2006: — 89.000;

2007: — 89.000.

14. 7. (ex 14. 52.) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per favorire l'istituzione dell'area contrattuale della vicedirigenza, prevista dall'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 30.000;

2006: — 30.000;

2007: — 30.000.

14. 8. (ex 14. 6.) Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse già previste dall'articolo 3, comma 78, della legge n. 350 del 2003, poi abrogato dal decreto-legge 24 dicembre 2003, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, sono incrementate a decorrere dall'anno 2005, di 30 milioni di euro per finanziare l'istituzione dell'apposita area contrattuale della vice dirigenza, prevista dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, anche al fine di garantire la funzionalità delle Amministrazioni dello Stato. Tali somme sono comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e delle imposte regionali sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 30.000;

2006: — 30.000;

2007: — 30.000.

14. 9. (ex 14. 48.) Peretti, Liotta, Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In aggiunta a quanto stabilito al comma 1, le risorse per la contrattazione collettiva previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono incrementate per l'anno 2005 del 15,3 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 50 per cento.

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

14. 10. (ex 14. 47.) Bulgarelli, Zanella.

Al comma 2, sostituire le parole: di 22 milioni di euro, di cui 20 milioni con le seguenti: di 425 milioni di euro, di cui 400 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 903 milioni.

14. 11. (ex 14. 26.) Bressa, Molinari, Squeglia, Lettieri, Rosato, Leoni, Lucidi, Minniti, Guerzoni, Amici.

Al comma 2, sostituire le parole: 22 milioni con le seguenti: 40 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

14. 12. (ex 14. 20.) Russo Spina, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ulteriori risorse, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, sono destinate al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per definire in sede di contrattazione e concertazione gli istituti economici finalizzati ad introdurre nel sistema retributivo parametrico il riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle competenze maturate nel tempo.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, ridurre del 4 per cento gli accantonamenti relativi a tutti ministeri per ciascun anno del triennio 2005-2007.

14. 13. (ex 14. 24.) Molinari, Minniti, Angioni, Pisa, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Papini, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ulteriori risorse pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 sono destinate al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 per definire in sede di contrattazione e concertazione gli istituti economici finalizzati ad introdurre nel sistema retributivo parametrico il riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle competenze maturate nel tempo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

14. 14. (ex 14. 14.) Minniti, Bressa, Angioni, Pisa, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Papini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ulteriori 20 milioni di euro sono stanziati a decorrere dall'anno 2005 per i miglioramenti retributivi destinati alla dirigenza delle Forze Armate e delle Forze di polizia del comparto della sicurezza della difesa.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, ridurre del 2 per cento gli accantonamenti relativi a tutti i ministeri per ciascun anno del triennio 2005-2007.

14. 15. (ex 14. 23.) Molinari, Angioni, Pisa, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Minniti, Tanoni, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ulteriori 10 milioni di euro sono stanziati a decorrere dall'anno 2005 per i miglioramenti retributivi destinati alla dirigenza delle forze Armate e delle Forze di polizia del comparto sicurezza-difesa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

14. 16. (ex 14. 10.) Bressa, Angioni, Molinari, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Minniti, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Papini, Squeglia, Lettieri, Pisa.

Al comma 3, sostituire le parole: importo complessivo massimo con le seguenti: il 50 per cento dell'importo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

14. 17. (ex 14. 19.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 1.000;

2006: — 1.000;

2007: — 1.000.

14. 26. (ex 14. 61.) Lavagnini, Fallica, Ascierio, Fontana, Cossiga.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire una copertura assicurativa al personale delle Forze Armate per la responsabilità civile nei confronti di terzi sono stanziati a decorrere dall'anno 2005 risorse pari a 1 milione di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 1.000;

2006: — 1.000;

2007: — 1.000.

14. 18. (ex 14. 11.) Molinari, Pinotti, Minniti, Angioni, Pisa, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Tannoni, Santino Adamo Loddo, Papini, Bressa, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire una copertura assicurativa al personale delle Forze Armate per la responsabilità civile nei

confronti di terzi sono stanziati a decorrere dall'anno 2005 risorse pari a 1 milione di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 1.000;

2006: — 1.000;

2007: — 1.000.

14. 19. (ex 14. 22.) Molinari, Pinotti, Minniti, Angioni, Pisa, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Tannoni, Santino Adamo Loddo, Papini, Squeglia, Lettieri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse previste dall'articolo 3, comma 49 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono incrementate del 10 per cento,

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la

durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

14. 20. (ex 14. 18.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A partire dall'anno 2005, al fine di favorire una più efficiente ed economica redistribuzione delle risorse umane ed evitare il persistere di squilibri di organico nell'ambito del territorio nazionale, si prevede, in presenza di eccedenze di personale derivanti dal trasferimento di competenze, che le pubbliche amministrazioni attuino la mobilità obbligatoria nei confronti dei dipendenti che si vengano a trovare in condizioni di soprannumero.

14. 21. (ex 14. 34.) Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 5, sostituire le parole da: ove siano fino alla fine del comma, con le seguenti: in conseguenza della contrattazione nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 »

sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

ART. 37-ter — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 37-quater — 1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni

superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-*quinquies* — 1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-*sexies* — 1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

14. 22. (ex 14. 17.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 si intende applicabile anche al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero della giustizia, al Ministero della salute e all'Agenzia del territorio per l'assunzione dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

14. 701. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Bellini, Innocenti, Trupia, Diana, Sciacca.

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

5-*ter*. Al fine di favorire la riorganizzazione delle Forze armate il fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, finalizzati alla realizzazione di un programma straordinario di formazione e di riqualificazione del personale civile connesso con le esigenze della ristrutturazione delle Forze armate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

14. 23. (ex 14. 13.) Pisa, Pinotti, Minniti, Angioni, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Papini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-*ter*. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse alla professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli

enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis (Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive). 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

1-ter. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino all'importo di euro 200.000 i costi di cui al comma 1, lettera b), n. 1), 3) e 4).

all'articolo 36, comma 19:

sostituire le parole: con una ritenuta unica del 10 per cento, *con le seguenti:* con una ritenuta unica del 15 per cento.

sostituire le parole: con una ritenuta unica del 10 per cento *con le seguenti:* con una ritenuta unica del 15 per cento.

all'articolo 37, Tabella C gli stanziamenti per gli anni 2005 e 2006 sono ridotti fino al 5 per cento.

14. 27. (ex 35. 03 nuova formulazione). Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-ter. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure

professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

14. 24. (ex 14. 32.) Sergio Rossi, Pagliarini, Dario Galli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-ter. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assun-

zioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

14. 25. (ex 14. 33.) Sergio Rossi, Pagliarini, Dario Galli.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici corrispondono ai propri dipendenti, in occa-

sione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

ART. 37-ter — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il trien-

nio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi cor-relativamente ridotte le relative autorizza-zioni di spesa.

ART. 37-*quater* — 1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*) del decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è so-stituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella mi-sura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per ton-nellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni su-periori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presi-dente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni supe-riori consentite per legge. La tassa si ap-plica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-*quinquies* — 1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-*sexies* — 1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è

abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

14. 01. (ex 14. 014.) Russo Spena, Gior-dano, Mascia, Alfonso Gianni, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il se-guente:

ART. 14-*bis*. — 1. In relazione alle esigenze determinate dal processo di pe-requazione dei trattamenti economici della dirigenza scolastica, le risorse integrative per il Contratto della V area dirigenziale sono determinate in 100 milioni di euro a decorrere dal 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, ta-bella A, voce: Ministero dell'economia delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 100 milioni;

2006: — 100 milioni;

2007: — 100 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

14. 02. (ex 14. 015.) Capitelli, Sasso, Gri-gnaffini, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3107 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 2004, N. 241, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (5369)

(A.C. 5369 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: « decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni », il comma 5-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 5-*bis*. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e,

comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.

5-*ter*. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo ».

2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: « tribunale in composizione monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « giudice di pace ».

3. Al comma 1 dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « il tribunale in composizione monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice di pace ».

4. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « al tribunale in composizione monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida ».

5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattamento di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione ».

6. Il comma 5-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 5-*quinquies*. Per i reati previsti ai commi 5-*ter* e 5-*quater* si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l'esecuzione dell'espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il

reato previsto dal comma 5-*quater* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto ».

7. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-*quater*, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20 »;

b) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

« 3-*quater*. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-*bis* e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10 »;

c) al comma 4, dopo le parole: « di cui ai commi 2, 3, 3-*bis* e 3-*ter* » sono inserite le seguenti: « , nonché 3-*quater*, ».

ARTICOLO 2.

(Norma di copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per l'anno 2004 e di euro 4.192.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:

a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-

2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5369 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: « Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso » sono sostituite dalle seguenti: « L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa »; al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza »; dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili »; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine di quarantotto ore entro il

quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.

2-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, le parole: “con l'arresto da sei mesi ad un anno” sono sostituite dalle seguenti: “con la reclusione da uno a quattro anni”;

b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni”;

c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:

“13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo” »;

al comma 5, capoverso 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza »; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di

cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13 »; *al secondo periodo, le parole:* « del centro di trattenimento di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1 »;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti:

“5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni” »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito

direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto” »;

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: “ai corsi universitari”, sono inserite le seguenti: “e alle scuole di specializzazione delle università”.

6-ter. Il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“2. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni” »;

al comma 7, lettera b), capoverso 3-quater, le parole: « del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo »;

dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. All'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: “e degli uffici consolari” sono sostituite dalle seguenti: “, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero”.

7-ter. Al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della

sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato, per l'anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro »;

è premessa la seguente rubrica: « (Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350) ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — (Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell'immigrazione clandestina). — 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano”.

ART. 1-ter. — (Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228). — 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “fino a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a cinque anni”;

b) al comma 3, le parole: “da quattro a dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “da quattro a quindici anni” e il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3-bis, alinea, le parole: “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 3” e, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

“c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”;

d) al comma 3-ter, le parole: “si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona” sono sostituite dalle seguenti: “la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona”;

e) dopo il comma 3-sexies, è inserito il seguente:

“3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere”.

2. All'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze”.

ART. 1-*quater*. — (*Disposizioni in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno*). — 1. Al comma 5 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”.

2. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”.

ART. 1-*quinquies*. — (*Modifiche all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*). — 1. All'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

“4-*bis*. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.

4-*ter*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis*, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni” ».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 1 a 7, valutati in euro 7.597.458 per l'anno 2004 e in euro 22.792.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:

a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 e ad euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) quanto ad euro 6.200.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto ad euro 19.755.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 18.600.000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto ad euro 1.155.473, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 1 a 7, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-bis, nel limite massimo di 6.400.000 euro per l'anno 2004 e di 7.400.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».

All'articolo 3, è premessa la seguente rubrica: « (Entrata in vigore) ».

(A.C. 5369 – Sezione 3)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350).

Sopprimerlo.

1. **16.** Bellillo, Boato, Sinisi, Bressa, Leoni, Amici, Montecchi, Coluccini, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

Sopprimere il comma 1.

1. **55.** Sinisi, Boato, Bressa, Leoni, Amici, Montecchi, Coluccini, Mascia, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo la parola: questore aggiungere le seguenti: , con atto scritto e motivato,

1. **24.** Bressa, Boato, Bellillo, Sinisi, Leoni, Amici, Coluccini, Montecchi, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole da: , e comunque fino alla fine del capoverso con le seguenti: il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera al pubblico ministero presso il tribunale ordinario territorialmente competente il quale ne richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Il pubblico

ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione all'accompagnamento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso 5-ter.

1. 19. Sinisi.

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole da: e, comunque fino a: competente il con le seguenti: al pubblico ministero presso il tribunale ordinario territorialmente competente il quale, entro quarantotto ore, richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso 5-ter.

1. 18. Sinisi, Leoni, Boato, Amici, Bressa, Montecchi, Coluccini, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: giudice di pace con le seguenti: tribunale in composizione monocratica.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: giudice di pace con le seguenti: tribunale in composizione monocratica;

al capoverso 5-ter, sostituire le parole: giudice di pace con le seguenti: tribunale in composizione monocratica.

***1. 21.** Coluccini, Sinisi, Leoni, Bressa, Boato, Montecchi, Amici, Mascia, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: giudice di pace con le seguenti: tribunale in composizione monocratica.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: giudice di pace con le seguenti: tribunale in composizione monocratica;

al capoverso 5-ter, sostituire le parole: giudice di pace con le seguenti: tribunale in composizione monocratica.

***1. 6.** Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso 5-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di un interprete di una lingua conosciuta dallo straniero ovvero, ove non sia possibile, di lingua francese, inglese, spagnola o araba nominato dal giudice.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

1-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso 5-bis, terzo periodo, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

1. 22. Bressa, Bellillo, Sinisi, Boato, Leoni, Amici, Coluccini, Montecchi, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sesto periodo, dopo le parole: Il giudice aggiungere le seguenti: , nominato un interprete, se necessario,.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

1-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 5-bis, sesto periodo, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento:

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

1. 23. Boato, Leoni, Bellillo, Sinisi, Bressa, Mascia, Coluccini, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zannella.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sesto periodo, sostituire le parole: se comparso con le seguenti: se non ha espressamente rinunciato a comparire.

1. 7. Mascia, Pisapia, Boato.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il settimo e l'ottavo periodo.

Conseguentemente, sopprimere l'undicesimo periodo.

1. 8. Mascia, Pisapia, Boato.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il settimo e l'ottavo periodo.

1. 9. Mascia, Pisapia, Boato.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il settimo periodo.

1. 25. Amici, Bressa, Boato, Leoni, Coluccini, Sinisi, Mascia, Montecchi, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zannella.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere l'undicesimo e il dodicesimo periodo.

1. 20. Leoni, Boato, Mascia, Bressa, Bellillo, Sinisi, Coluccini, Amici, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zannella.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 5-ter.

1. 26. Leoni, Boato, Mascia, Coluccini, Bellillo, Bressa, Amici, Sinisi, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zannella.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio dello Stato riguarda uno straniero per il quale non sia stato possibile eseguire con immediatezza il respingimento.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

1-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5-quater, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo, dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel

territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

- 1. 17.** Bellillo, Sinisi, Leoni, Bressa, Montecchi, Amici, Coluccini, Boato, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

Sopprimere il comma 2.

- 1. 27.** Boato, Leoni, Mascia, Amici, Bellillo, Coluccini, Sinisi, Montecchi, Bressa, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

Sopprimere il comma 2-ter.

- 1. 28.** Sinisi, Amici, Bressa, Leoni, Bellillo, Montecchi, Boato, Coluccini, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

Al comma 2-ter, sopprimere la lettera a).

- 1. 11.** Mascia, Pisapia, Boato.

Al comma 2-ter, sopprimere la lettera b).

- 1. 12.** Mascia, Pisapia, Boato.

Al comma 2-ter, sopprimere la lettera c).

- 1. 13.** Mascia, Pisapia, Boato.

Sopprimere il comma 3.

- 1. 29.** Mascia, Leoni, Boato, Montecchi, Bressa, Amici, Sinisi, Coluccini, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, il Governo individua in ciascuna Regione una struttura territoriale idonea sotto il profilo della capienza, dell'ubicazione e della sicurezza da destinare a Centro regionale di permanenza temporanea. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edilizia previste dal presente comma sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare ».

- 1. 5.** Landi di Chiavenna.

Sopprimere il comma 4

- 1. 30.** Bellillo, Leoni, Bressa, Coluccini, Amici, Mascia, Montecchi, Sinisi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

Al comma 5, capoverso, quarto periodo, sopprimere le parole da: escluso il requisito fino alla fine del periodo.

- 1. 31.** Amici, Boato, Sinisi, Leoni, Bressa, Montecchi, Bellillo, Coluccini, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

Al comma 5, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: se comparso con le seguenti: se non ha espressamente rinunciato a comparire.

- 1. 14.** Mascia, Pisapia, Boato.

Sopprimere il comma 5-bis.

- 1. 15.** Mascia, Pisapia, Boato.

Al comma 5-bis, sopprimere il capoverso 5-ter.

- 1. 32.** Boato, Sinisi, Leoni, Bressa, Amici, Bellillo, Coluccini, Mascia, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

Al comma 5-bis, capoverso 5-ter, secondo periodo, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

- 1. 33.** Montecchi, Boato, Sinisi, Leoni, Bellillo, Coluccini, Bressa, Amici, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

Al comma 5-bis, sopprimere il capoverso 5-quater.

- 1. 35.** Bellillo, Boato, Leoni, Mascia, Amici, Bressa, Montecchi, Sinisi, Coluccini, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

Sopprimere il comma 6.

- 1. 36.** Boato, Sinisi, Leoni, Bressa, Amici, Bellillo, Montecchi, Coluccini, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

Al comma 6, capoverso 5-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater con le seguenti: dal comma 5-ter, primo periodo,

- 1. 37.** Sinisi, Leoni, Montecchi, Amici, Coluccini, Bressa, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

Sopprimere il comma 7.

- 1. 38.** Leoni, Boato, Sinisi, Amici, Bressa, Coluccini, Bellillo, Montecchi, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

ART. 1-bis

(Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell'immigrazione clandestina).

Sopprimerlo.

- 1-bis. 1.** Bressa, Amici, Boato, Leoni, Bellillo, Montecchi, Sinisi, Coluccini, Bressa, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: di strutture fino alla fine del capoverso con le seguenti: di progetti di sensibilizzazione per la salvaguardia dei diritti umani, l'accoglienza e la protezione umanitaria, anche di collaborazione di organizzazioni non governative.

- 1-bis. 4.** Sinisi, Leoni, Bellillo, Boato, Amici, Mascia, Coluccini, Bressa, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: di strutture fino alla fine del capoverso con le seguenti: di progetti per la formazione e l'addestramento delle forze di Polizia deputate al contrasto dei flussi irregolari di migranti verso il territorio italiano.

- 1-bis. 3.** Sinisi, Boato, Leoni, Bressa, Amici, Coluccini, Montecchi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: di strutture fino alla fine del capoverso con le seguenti: di presidi di polizia attrezzati con le tecnologie necessarie, anche di comunicazione, utili per il rafforzamento dell'azione di contrasto di flussi migratori illegali verso il territorio italiano.

- 1-bis. 2.** Sinisi, Amici, Boato, Leoni, Coluccini, Bressa, Montecchi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: sempre che abbiano sottoscritto le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e si impegnino espressamente a rispettarli. Nell'accordo di cooperazione il Ministero dell'interno è tenuto a provvedere la possibilità di accesso alle strutture delle organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani e dei rappresentanti del Parlamento italiano.

1-bis. 5. Sinisi, Leoni, Boato, Bressa, Amici, Coluccini, Montecchi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

ART. 1-ter

(Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228).

Al comma 1, sopprimere lettera a).

1-ter. 2. Mascia, Pisapia, Boato.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 1,00

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0005430